



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 30 marzo 2007

Protocollo: 1320/V/AGT

Rif.:

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia
delle Dogane

LORO SEDI

Allegati:

Agli Uffici delle Dogane
Alle Circosezioni Doganali
Agli Uffici Tecnici di Finanza

LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Comando Generale della Guardia
di Finanza
Viale XXI Aprile, 51

ROMA

Alle Aree Centrali

SEDE

Agli Uffici di diretta collaborazione
del Direttore

SEDE

OGGETTO: Modalità operative per il rilascio delle autorizzazioni ad alcuni impieghi agevolati ed esenti nel settore delle accise e delle imposte di consumo – Competenza.

Il Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (D.Lvo 26 ottobre 1995, n. 504 – T.U.A.) prevede, tra l'altro, l'uso agevolato ed esente da accise ed imposte di consumo per alcuni impieghi relativi agli alcoli ed alle bevande alcoliche, agli oli minerali ed agli oli lubrificanti.

In particolare, per quanto riguarda gli alcoli e le bevande alcoliche, i casi di esenzione sono previsti nell'art. 27 - comma 3 – del T.U.A. e con decreto 9 luglio 1996, n. 524, è stato emanato il regolamento recante le

norme che ne disciplinano l'impiego negli usi esenti. Inoltre, in materia, sono state emanate le circolari n. 111 del 6 aprile 1989, n. 252/D del 16 ottobre 1996 e n. 65/D dell'11 novembre 2004, nelle quali sono state date indicazioni in merito alle procedure per la richiesta ed il rilascio delle autorizzazioni all'impiego ed alla circolazione dei prodotti in questione.

L'impiego degli **oli minerali**, di cui all'art. 21 – commi 1 e 2 – del T.U.A., in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione è, invece, regolamentato dal D.M. 17 maggio 1995, n. 322 e le relative istruzioni sono state emanate con la circolare esplicativa n. 219/D del 7 agosto 1995.

Infine, l'art. 62 - commi 3 e 5 del T.U.A. prevede i casi di uso agevolato ed esente degli **oli lubrificanti**, le cui norme regolamentari sono contenute nel D.M. 17 settembre 1996, n. 557.

Questa Area Centrale ha provveduto finora a rilasciare le autorizzazioni relative ad alcuni dei suddetti usi.

In particolare, previo parere sia degli uffici territoriali interessati (UTF, Uffici delle Dogane e Direzioni regionali) sia dell'Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise – Laboratori Chimici, sono state rilasciate autorizzazioni nei seguenti casi:

1. **Alcoli** negli usi di cui all'art. 27 comma 3 del D.L.vo n. 504/95:

- non denaturati, impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcool (art. 7 comma 2 del D.M. n. 524/96);
- denaturati con denaturante speciale non rientrante nei casi previsti dall'art. 2 - commi 2 e 4 del D.M. n. 524/96 o usato in connotazioni diverse da quelle stabilite nei suddetti commi (art. 3 del medesimo D.M. n. 524/96);

Circolare n. 252/D del 16 ottobre 1996

2. **Oli minerali** di cui all'art. 21 – commi 1 e 2 del D.L.vo n. 504/95, impiegati in usi diversi dalla carburazione e dalla combustione:

- denaturati con formule di denaturazione diverse da quelle da quelle previste all'art. 2 – comma 1 - del D.M. n. 322/95 (comma 2);

- non denaturati, condizionati in recipienti di capacità superiore ad un litro fino a 225 litri (art. 17 – comma 4 del TUA, art. 2 – comma 6 e art. 9 – comma 5 del D.M. n. 322/95);

Circolare n. 219/D del 7 agosto 1995

3. **Oli lubrificanti** di cui all'art. 62, comma 1 del D.L.vo n. 504/95:

- negli usi di cui ai commi 3 e 5 del citato art. 62 (art. 1 e 8 – comma 2 del D.M. n. 557/96).

In coerenza con quanto previsto dall'ordinamento ed in linea con l'attuale struttura dell'Agenzia, si dispone che, d'ora in avanti, tali provvedimenti autorizzativi vengano adottati dal Direttore dell'Ufficio Tecnico di Finanza (ovvero dell'Ufficio delle Dogane laddove istituito) territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'impianto gestito dal soggetto richiedente.

Resta inteso che il parere tecnico necessario e vincolante del laboratorio chimico continuerà ad essere fornito dall'Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi Doganali e Accise – Laboratori Chimici, alla quale i competenti uffici invieranno direttamente le richieste, corredate da eventuali campioni, informandone, per conoscenza, la Direzione regionale di appartenenza.

Le Direzioni regionali vigileranno sul corretto adempimento di quanto disposto, impartendo, ove si rendesse necessario, eventuali ulteriori istruzioni operative, assicurandone la diffusione presso i dipendenti uffici e, in ambito locale, presso le categorie interessate e garantendo il periodico monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate.

Il Direttore dell'Area Centrale
d.ssa Cinzia Bricca